

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2602 del 23/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SARDELLI DI SARDELLI ALDO & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2702 del 23/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SARDELLI DI SARDELLI ALDO & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 17/03/2017, come integrata in data 21/03/2017, acquisita ai Prot. Com.li 3477 e 3547 e da Arpa al PGFC/2017/4632 del 27/03/2017, da **F.LLI SARDELLI DI SARDELLI ALDO & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO** nella persona di Gabriele Galbucci, in qualità di delegato dal Socio Sardelli Massimo tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/04/2017 Prot. Com.le 4829, acquisita al PGFC/2017/5778, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Considerato che in data 04/05/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 5733 e da Arpae al PGFC/2017/7003;

Dato atto che in data 10/05/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione a completamento richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6001 e da Arpae al PGFC/2017/7701;

Preso atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 6446 del 18/05/2017, acquisita al PGFC/2017/7730 del 22/05/2017, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *"In riferimento alla RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto e si fa propria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da tecnico competente in acustica, prot. 6001 del 10.05.2017 sulla valutazione di impatto acustico, con la quale si attesta la compatibilità delle sorgenti rumorose con i limiti di emissione ed immissione stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale e con i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla osta Prot. Com.le 6449 del 18/05/2017, acquisito al PGFC/2017/7733 del 22/05/2017 e corredato da apposita planimetria di riferimento con il quale il Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato nulla osta per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere prot. 49414 del 17/05/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportati nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.LLI SARDELLI DI SARDELLI ALDO & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.LLI SARDELLI DI SARDELLI ALDO & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO** (C.F./P.IVA 00142620400) con sede legale in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090, **per l'insediamento adibito a lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Giardini n. 2090.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. e al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	F.lli Sardelli di Sardelli Aldo e Figli S.n.c.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GIARDINI, 2090 - LONGIANO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione ortofrutta
Potenzialità dell'insediamento	50 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di decantazione
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Dato atto che nelle premesse del parere HERA è riportato quanto segue: *“Considerato che lo scarico in oggetto è di natura saltuaria e che negli ultimi anni non è mai stato attivato.”*

Lo scarico di acque reflue industriali è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA nel parere sopraccitato, di seguito riportate:

- 1) Nella fognatura nera di Via Giardini sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pesche**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - vasca di decantazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli eventuali impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile il suddetto contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Il titolare della ditta dovrà comunicare a Hera, con opportuno anticipo, la data e l'ora delle operazioni di scarico. In tale occasione dovrà provvedere ad eseguire il prelievo ed il controllo analitico delle acque di scarico, presso laboratorio qualificato, comunicandone gli esiti.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere e sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.